



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 ottobre 2026

Prot.1380/GE/df

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

LORO SEDI

Oggetto: Parere ANAC del 14 ottobre 2026, fascicolo URAV n. 5334/2026 – Conflitto di interessi nel conferimento di incarichi professionali retribuiti ai componenti dei Consigli degli Ordini territoriali – Indicazioni operative.

Gentili Presidenti,

si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Ordini territoriali sul recente parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del 14 ottobre 2026, fascicolo URAV n. 5334/2026, concernente la possibilità di conferire a un componente del Consiglio di un Ordine professionale l'incarico retribuito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del medesimo ente.

Il pronunciamento assume particolare rilievo per il sistema ordinistico, in quanto affronta il rapporto tra esercizio delle funzioni istituzionali, svolgimento di attività professionali remunerate e obblighi di prevenzione del conflitto di interessi.

1. I principi richiamati dall'ANAC

Nel parere in esame, l'Autorità chiarisce preliminarmente che il conferimento dell'incarico di RSPP a un componente del Consiglio dell'Ordine non integra, nella fattispecie considerata, una specifica ipotesi di inconferibilità o incompatibilità prevista dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Tuttavia, l'assenza di un espresso divieto normativo non comporta automaticamente la legittimità del conferimento dell'incarico, dovendosi verificare anche l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, comprese quelle di natura potenziale.

L'Autorità richiama, in particolare:

- l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;
- l'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli obblighi di segnalazione e astensione in presenza di conflitti di interessi, anche potenziali;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 ottobre 2026

Prot.1380/GE/df

- le disposizioni dei Codici di comportamento degli enti e le norme deontologiche applicabili ai componenti degli organi ordinistici.

L'ANAC ribadisce che gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici, sono tenuti al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che il loro funzionamento sia finanziato attraverso i contributi obbligatori degli iscritti.

2. Il conferimento dell'incarico di RSPP a un consigliere dell'Ordine

Con specifico riferimento alla fattispecie esaminata, l'Autorità evidenzia come il componente del Consiglio destinatario dell'incarico di RSPP assumerebbe contemporaneamente due posizioni potenzialmente interferenti:

- quella di componente dell'organo collegiale chiamato ad assumere decisioni organizzative, amministrative ed economiche;
- quella di professionista incaricato e retribuito dal medesimo ente per lo svolgimento di attività tecniche e consultive che possono incidere su tali decisioni.

Secondo l'ANAC, tale sovrapposizione determina una situazione di conflitto di interessi quantomeno potenziale, suscettibile di riproporsi non soltanto nella fase iniziale di conferimento, ma anche durante l'intero svolgimento del rapporto professionale.

Il consigliere interessato potrebbe infatti essere chiamato ad astenersi dalle deliberazioni riguardanti l'organizzazione della sicurezza, l'attuazione delle misure di prevenzione, l'assegnazione delle risorse economiche, la valutazione delle prestazioni e l'eventuale prosecuzione dell'incarico.

La frequenza di tali situazioni potrebbe compromettere l'effettiva separazione tra le funzioni istituzionali e quelle professionali, incidendo sull'autonomia tecnica dell'incaricato e sul pieno esercizio del mandato consiliare.

L'Autorità individua pertanto nel conferimento dell'incarico a un professionista esterno, che non ricopra cariche nell'Ordine, la soluzione maggiormente idonea a prevenire tali criticità.

Qualora tale soluzione non risulti praticabile, l'ente è comunque tenuto a valutare e adottare adeguate misure di prevenzione, controllo e monitoraggio, ferma restando la propria responsabilità nella verifica concreta delle condizioni di conferimento.

3. Le possibili implicazioni per gli altri incarichi professionali retribuiti

Pur riguardando specificamente l'incarico di RSPP, i principi richiamati dall'ANAC offrono elementi di valutazione anche con riferimento ad altre tipologie di incarichi professionali che gli Ordini territoriali intendano eventualmente conferire ai componenti dei rispettivi Consigli.

Possono assumere rilievo, a titolo esemplificativo, incarichi di consulenza tecnica o amministrativa, progettazione, direzione dei lavori, assistenza specialistica e altre prestazioni professionali remunerate dal medesimo ente.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 ottobre 2026

Prot.1380/GE/df

Occorre, tuttavia, precisare che il parere non introduce un divieto generale e automatico di conferimento di qualsiasi incarico retribuito a un consigliere dell'Ordine.

La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla specifica fattispecie, considerando la natura e la durata dell'incarico, l'interesse economico coinvolto, il rapporto tra le prestazioni richieste e le funzioni istituzionali, nonché la possibilità di prevenire efficacemente eventuali interferenze.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli incarichi continuativi o a quelli che comportino un coinvolgimento ricorrente del consigliere nelle decisioni riguardanti il rapporto professionale instaurato con l'ente.

4. Indicazioni operative per gli Ordini territoriali

Alla luce dei principi richiamati, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno invitare gli Ordini territoriali ad adottare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa vigente, le seguenti cautele:

a) Verifica preventiva delle condizioni di conferimento

Prima dell'attribuzione di incarichi professionali retribuiti a componenti degli organi consiliari, effettuare una valutazione documentata delle eventuali cause di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale.

b) Dichiarazione degli interessi

Acquisire dall'interessato una dichiarazione relativa agli eventuali interessi personali, professionali ed economici che possano interferire con le funzioni istituzionali esercitate, secondo le disposizioni applicabili e le procedure adottate dall'ente.

c) Valutazione delle possibili interferenze

Verificare se l'incarico possa determinare condizioni di privilegio professionale o situazioni nelle quali il consigliere sia chiamato a partecipare a decisioni riguardanti direttamente o indirettamente la propria attività remunerata.

d) Obblighi di astensione

Assicurare il rispetto degli obblighi di segnalazione e astensione previsti dalla normativa e dalle disposizioni interne applicabili, con adeguata verbalizzazione delle situazioni rilevate e delle determinazioni conseguentemente assunte.

e) Preferenza per soluzioni che garantiscano la separazione delle funzioni

Per gli incarichi caratterizzati da una possibile interferenza continuativa con le attività del Consiglio, valutare prioritariamente il ricorso a professionisti che non ricoprano cariche nell'Ordine, nel rispetto delle procedure applicabili.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 27 ottobre 2026

Prot.1380/GE/df

f) Motivazione e tracciabilità delle decisioni

Garantire che le determinazioni relative al conferimento degli incarichi siano adeguatamente motivate e documentate, con particolare riferimento alle valutazioni compiute in materia di conflitto di interessi e alle eventuali misure di prevenzione adottate.

g) Verifica delle disposizioni interne

Assicurare la coerenza delle procedure adottate con il Codice di comportamento, con gli strumenti di prevenzione della corruzione applicabili all'ente e con gli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente. Si evidenzia che la valutazione circa la sussistenza di un conflitto di interessi e l'individuazione delle misure idonee a prevenirlo competono al singolo Ordine territoriale, in relazione alle circostanze concrete. La presente circolare ha pertanto finalità informative.

Resta ferma la necessità che ciascun Ordine proceda, nell'esercizio della propria autonomia, a una valutazione preventiva e adeguatamente motivata, tenendo conto anche degli orientamenti espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Consiglio Nazionale richiama l'attenzione degli Ordini territoriali sull'importanza di assicurare una chiara distinzione tra le responsabilità connesse all'esercizio delle cariche istituzionali e gli interessi derivanti dallo svolgimento di attività professionali private.

L'obiettivo è garantire la trasparenza, l'imparzialità e il corretto funzionamento degli enti ordinistici, tutelando al contempo l'autonomia professionale dei singoli iscritti e la credibilità delle istituzioni rappresentative della categoria.

Si invitano pertanto i Presidenti e i Consigli direttivi a prendere attenta visione del parere ANAC e a tenerne conto nelle valutazioni relative al conferimento di incarichi professionali retribuiti, con particolare riferimento alle situazioni che possano comportare interferenze tra funzioni istituzionali e interessi individuali.

Confidando nella consueta attenzione e collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)